



**NORME PARTICOLARI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
in viale Vittorio Veneto – area di parcheggio “Ex Campino di San Prospero”**

IL COMANDANTE

Vista la richiesta in atti (prot. int. n° P1008/2025), finalizzata a ottenere l'attuazione di norme particolari temporanee in materia di circolazione veicolare in viale Vittorio Veneto, per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione del Parcheggio “Ex Campino di San Prospero” – CIG: B3F0A751EB con interdizione totale della circolazione e della sosta per la realizzazione delle rampe di accesso e di uscita da e per l'intera area;

Ritenuto necessario di adottare ogni misura utile a garantire la pubblica incolumità;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

Indicata l'efficacia del presente provvedimento come circostanziato nel dispositivo, salvo motivata proroga o anticipazione del termine dei lavori rispetto alla scadenza;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell'attività di cui sopra;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;

Visto l'art. 74 del D. P. R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L. e ss.mm.;

Viste le disposizioni in materia con riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato sulla GU n° 226 del 29 settembre 2002;

ORDINA

che per i motivi esposti in narrativa, siano attuate le seguenti norme particolari temporanee di circolazione in prosecuzione dell'Ordinanza n° 665 del 17 giugno 2025 riguardante la precedente Fase 2° delle lavorazioni di riqualificazione dell'area in oggetto:

dalle ore 6.00 di lunedì 8 alle ore 18.00 di venerdì 12 settembre 2025 o anticipatamente in riferimento al tempo necessario all'effettuazione dei lavori di realizzazione delle rampe di accesso e uscita dell'area “ex Campino di San Prospero”

- **viale Vittorio Veneto** (nell'intera area denominata “Ex Campino di San Prospero”):

Divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli a eccezione dei mezzi autorizzati e interessati nelle fasi di allestimento e nelle successive lavorazioni nell'area di cantiere.

Nell'arco di tempo in cui sarà attuata, per tutti i veicoli, la totale interdizione al traffico all'interno dell'“Ex Campino di San Prospero”, i bus TURISTICI potranno effettuare la salita e discesa dei passeggeri:

- nell'area dedicata e identificata all'interno di piazza Giovanni Amendola;
- piazzale Marcello Biringucci – Porta San Marco;
- al sovrappasso di strada di Pescaia – “Pescaia Alta”;
- e eventualmente sul lato destro di viale Vittorio Veneto, nel tratto prospiciente e compreso tra i numeri civici 47/A e 53, su disposizione di Si.Ge.Ri.Co in qualità di Ente Gestore del servizio con l'ausilio di personale a terra autorizzato.

La programmazione degli attracchi nelle aree sopra elencate è deputata all'Ente Gestore del Servizio per quanto di competenza.

DEMANDA

Al Richiedente la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.

Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

INFORMA

Che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Siena, dalla Residenza Municipale, 01 settembre 2025

IL COMANDANTE
Dott. Alessandro Rossi
(Originale firmato agli atti)